

COMUNE DI VENATE

Provincia di Milano



REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'
- Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

- Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO
- ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO
- ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

CAPO III TERMINI E PENALITÀ

- ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI
- ART. 9. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI
- ART. 10. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

10/11/2017

80

FS can

1

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

ART. 12 11. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per le funzioni tecniche ed è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito indicato come "Codice") e si applica nei casi di lavori, servizi e forniture ed è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.
2. Il presente regolamento ~~è adottato a seguito di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto in data 19 luglio 2017 e~~ costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del vigente "Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113 – comma 2 - del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di:
 - Programmazione della spesa per investimento
 - verifica preventiva e validazione dei progetti di cui all'art. 26 del Codice
 - predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
 - responsabile unico del procedimento
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
 - collaudo statico
 - collaborazione nelle attività predette per i soggetti preventivamente individuati.
3. Il compenso spetta al personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture per conto di altri enti.
Spetta altresì al funzionario operante come preposto alla CUC, la quota annua dovuta ai sensi della vigente convenzione e del relativo protocollo operativo.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 – comma 2 - del Codice, l'Amministrazione comunale destina al fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti deputati alle attività di cui al precedente art. 2 – comma 2.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. Ai sensi dell'art. 24 – comma 4 – del Codice, sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

CAPO II - INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 24 – comma 3 – del D.lgs. 50/2016 i progetti di opere o lavori redatti dal personale degli uffici della Stazione Appaltante, sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle attribuzioni previste per la categoria di appartenenza.
2. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, garantendo un'opportuna rotazione del personale, il quale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico per opere e lavori pubblici deve individuare:
 - il responsabile del procedimento
 - gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e degli adempimenti di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 - l'incaricato della verifica preventiva e validazione dei progetti di cui all'art. 26 del Codice

- l'incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - il nominativo del dipendente incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ove necessario, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione
 - i collaboratori
 - i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. L'atto di conferimento dell'incarico per forniture e servizi pubblici deve individuare:
- il responsabile del procedimento
 - gli incaricati della redazione del progetto, della direzione dell'esecuzione e della predisposizione e esecuzione del DUVRI
 - l'incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - il nominativo del dipendente incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità
 - i collaboratori
 - i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento
 - b) il soggetto incaricato della verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice
 - c) il soggetto incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori o direzione dell'esecuzione (servizi/forniture) ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (solo in caso di appalto di lavori)
 - e) il soggetto incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione (appalti di lavori) e verifica di conformità (appalti di servizi/forniture)
 - f) il soggetto incaricato del collaudo statico, ove necessario
 - g) i collaboratori dei soggetti di cui sopra, preventivamente individuati, che partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.
 - h) il personale della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate per conto di altri enti.
2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente della struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera, servizio o fornitura e della natura delle attività.
3. La ripartizione del fondo fra i soggetti di cui al comma 1 è effettuata secondo le seguenti percentuali:

APPALTI DI LAVORI

- a) responsabile del procedimento: **5% al 20%**
- b) soggetto preposto alla programmazione della spesa (qualora diverso dal RUP o dal Dirigente): **dall'1% al 5%**
- c) soggetto preposto alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: **dal 10% al 20%**

- d) soggetto incaricato della verifica preventiva e validazione dei progetti di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016: dal **5%** al **15%**
- e) direttore dei lavori: dal **20%** al **35%**
- g) incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal **10%** al **15%**
- h) collaudatore statico ove necessario: dal **10%** al **15%**
- i) collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori ed alla contabilizzazione: dal **10%** al **15%**

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

- a) responsabile del procedimento: **5%** al **20%**
 - b) soggetto preposto alla programmazione della spesa (qualora diverso dal RUP o dal Dirigente): dall'**1%** al **5%**
 - c) soggetto preposto alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: dal **10%** al **20%**
 - d) direttore dell'esecuzione del contratto: dal **20%** al **35%**
 - e) incaricato delle operazioni di verifica conformità: dal **10%** al **15%**
 - f) collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto: dal **10%** al **15%**
3. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta una quota compresa fra il **5%** e il **25%** dell'incentivo massimo attribuibile.
 4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
 5. L'incentivo è attribuito in ragione dei seguenti valori d'appalto, applicando il criterio della progressività per scaglioni:

- fino a € 40.000,00	nessun incentivo
- da € 40.000,01 e fino a € 500.000,00	2%
- da € 500.000,01 e fino a € 1.000.000,00	1,8%
- oltre € 1.000.000,00	1,0%

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
2. L'accertamento, per le fasi di cui all'art. 5 – comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del codice dei contratti.
3. L'accertamento, per la fase di cui all'art. 5 – comma 1 lettera c), viene effettuato in corrispondenza dell'emissione del verbale di gara.
4. L'accertamento, per la fase di cui all'art. 5 – comma 1 lettere d), e), f), g) e h), viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al **10%** dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale **tra il 10% ed il 50%**, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
11. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso sarà determinato in ragione dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto, anche eventualmente con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Qualora alcune funzioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per le attività di progettazione decorrono dalla data del provvedimento di cui sopra.
3. I termini per la verifica preventiva dei progetti decorrono dalla data di consegna del progetto al responsabile del procedimento da parte del personale incaricato della progettazione.
4. I termini per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici decorrono dalla data di trasmissione dei documenti di progetto, completi di esito della verifica, e del relativo provvedimento di approvazione esecutivo ai sensi di legge.

5. I termini per la direzione dei lavori / direzione esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture; i termini per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 – comma 2 - del codice e dalle relative norme regolamentari.
6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto del Dirigente della struttura preposta nel seguente modo:
 - a) per le attività di cui all'art. 5 – comma 1 lettere a) – b) – c) del presente Regolamento: ad avvenuto esperimento della relativa gara d'appalto;
 - b) per la fase esecutiva:
 - acconto **40%** ad avvenuta consegna dei lavori, servizi o forniture
 - acconto **50%** ad avvenuta sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o delle prestazioni
 - saldo **10%** ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità)in caso di appalti di fornitura o servizi a carattere pluriennale
 - acconto **60%** da ripartire in quote uguali per ogni anno di durata dell'appalto; la corresponsione della prima quota avverrà solo ad avvenuta consegna dei servizi o forniture
 - saldo **40%** ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di verifica di conformità).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere, lavori, servizi o forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 - comma 11 - del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 10. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Nel caso di incrementi di tempi o dei costi e/o varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 integrato e modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, non conformi alle norme del medesimo Decreto Legislativo, vengono previste le seguenti riduzioni riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Comunale, conseguentemente ad errori attribuibili alle attività svolte dal personale coinvolto:

2.

Incrementi di tempo rispetto a quelli	Incrementi di costo rispetto al quadro
---------------------------------------	--

programmati		economico	
Fino al 25%	Riduzione pari al 10%	Fino al 25%	Riduzione pari al 10%
Fino al 50%	Riduzione pari al 25%	Fino al 50%	Riduzione pari al 25%
Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%	Oltre il 50%	Riduzione pari al 50%

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, i tempi conseguenti a sospensioni per circostanze previste all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 11. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. ~~Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore dello stesso e saranno erogati secondo la disciplina previgente di cui al "Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93 – comma 7 bis e seguenti – del D.lgs. 12/04/2006 n. 163", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 4/02/2016.~~

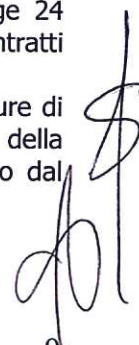
11

ART. ~~12~~ ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.
2. ~~dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93 – comma 7 bis e seguenti – del D.lgs. 12/04/2006 n. 163", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 4/02/2016.~~

D.lgs. 18/07/2016 n. 50 - art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.



9

Venete 10 NOVEMBRE 2017

FSCGIL SERGIO IANNACCONE


RSU AZIENDALE SAVERIO TORCOSO


PARTE PUBBLICA:

